



**Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata**

Prot. 85/16/D.V.

Roma, 07 ottobre 2016

OGGETTO: Avvocato Maria Rosaria FARINA (c.f. FRNMRS74C63C129W), con studio in viale Carso, 23 - 00195 – Roma, iscritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 28/10/2004 - ESPOSTO

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Avv. Mauro VAGLIO
maurovaglio@ordineavvocatiroma.org
disciplina@ordineavvocatiroma.org

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Ritenendo che i fatti di seguito riferiti possano integrare, a vario titolo, violazioni del Codice deontologico forense, si chiede che codesto Ordine, sui medesimi, attivi il procedimento di cui all'articolo 51 e ss. della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e al Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari in capo all'Avvocato in oggetto indicato.

In data 20 gennaio 2016 l'Avvocato FARINA faceva pervenire al dott. Federico Ruffo, cronista della trasmissione "Preso diretta", una nota (v. all. 1) con la quale, in relazione al programma che sarebbe andato in onda il successivo giorno 24 gennaio, affermava non solo di agire per conto di **OMISSIS 1** e **OMISSIS 2**, Guardie giurate già in servizio presso la Centro Logistico Trasporto Valori e la CLSTV, ma anche, letteralmente e prendendo le parti della CLSTV:

"Quest'ultima, di recente, si è adoperata per definire pregresse posizioni con i dipendenti, come da lista in vostro possesso e si sta adoperando per la definizione di tutte le pendenze con i propri dipendenti. Ritengo utile metterla a conoscenza di quanto sopra al fine di evitare che la trasmissione possa pregiudicare le fattive e concrete trattative in essere, già concluse e in procinto di essere concluse"

L'asseverazione "omnia" del legale verso l'Organo di informazione sull'impegno delle due Società a dare positiva risposta ai suoi cronici inadempimenti, nei confronti di tutti i dipendenti presenti in una lista che lo scrivente aveva fornito alla Redazione di "Preso diretta" (**che comprende in stragrande maggioranza nominativi di Guardie che NON hanno mai conferito alcun mandato all'Avv. FARINA**), appare non solo irrituale, ma quasi un'ambigua difesa d'ufficio anche della controparte che, per quel che si dirà, sembra violare i doveri di cui agli articoli 9, 10, 13, 18, 24 e 28 del Codice deontologico forense.

Avverso tale iniziativa lo scrivente, in qualità di Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata, inviava immediatamente una email (all. 2) nella quale contestava al legale la sua legittimazione a interloquire col giornalista dott. Ruffo in materia, chiedendo se la propalazione alla stampa di notizie concernenti anche solo i suoi due clienti avesse ricevuto “il consenso della parte assistita”, a mente dell’articolo 18 del Codice.

A tale email il sottoscritto non ha mai ricevuto alcuna risposta, mentre, a conferma dei dubbi espressi al legale seguiva l’email di conferma di uno dei due assistiti, **OMISSIS 2**, con revoca del mandato, alla quale il legale rispondeva limitandosi a mettere a disposizione la documentazione posseduta (all. 3).

Il sottoscritto, chiedeva altresì sulla base di quale diritto e di quali conoscenze avesse formalmente richiesto alla Redazione di “Presenza diretta” di propalare notizie del tutto false, ovvero che l’Azienda si stesse “*adoperando per la definizione di tutte le pendenze con i propri dipendenti*”, ovvero con lavoratori che mai hanno inteso farsi patrocinare dall’Avvocato in oggetto.

Basti dire che, con riguardo alla lista che il SAVIP, nella persona dell’odierno esponente, aveva trasmesso e per le posizioni per le quali l’Avvocato FARINA - **pur non avendo alcun mandato** - aveva “garantito”, le due Società devono essere ancora soddisfare complessivamente 24 sentenze dei Giudici del lavoro. Le due Società non hanno mai nemmeno preso contatto con gli aventi diritto all’adempimento di debiti giudizialmente accertati con pronunzie passate in giudicato.

Ma quel che appare più grave è che, mentre l’Avvocato FARINA si spendeva dicendo di voler “*evitare che la trasmissione possa pregiudicare le fattive e concrete trattative in essere già concluse e in procinto di essere concluse*”, tra i lavoratori che sono stati intervistati nel corso della trasmissione (e la cui voce è stata così “affievolita” deal conflittuale intervento del legale) vi fosse anche la Guardia **OMISSIS 3**, lavoratore non patrocinato dall’Avv. FARINA e che deve ricevere, dal dicembre 2011, circa 100.000 euro dalle due Società, sulla base di pronunzie giudiziali passate in giudicato.

A ciò deve aggiungersi che, in qualità di rappresentante legale di altro lavoratore della CLSTV (**OMISSIS 4**), l’Avv. FARINA precedentemente era stata formalmente invitata, in data 8 ottobre 2015, a un incontro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma (v. all. 4) e, non avendovi partecipato per altri impegni, risulta che abbia trasmesso alla CLSTV, in data 6 ottobre 2015, un’email in cui chiedeva di far “*sapere la proposta di rateizzazione con riferimento al credito che il sig. OMISSIS 3 vanta nei Vostri confronti e per il quale è stato proposto pignoramento presso terzi*”.

Ebbene, sorge ora il dubbio che l’Avv. FARINA, avendo di fatto svolto nel tempo un ambiguo ruolo di rappresentanza non solo di coloro che gli avevano formalmente affidato il mandato ma anche di tutti i “lavoratori presenti nella lista” prodotta dal SAVIP alla Redazione (e nel contempo delle due Società datrici di lavoro, ad opinione di chi scrive), possa aver anche violato le disposizioni dell’articolo 68 del Codice deontologico.

A tale conclusione si è giunti recentemente, osservando come - dopo aver fatto ottenere in sede transattiva e nei primi mesi del 2016 ad alcune delle Guardie formalmente rappresentate somme di gran lunga inferiori a quelle che le due Società avrebbero dovuto normalmente corrispondere - l’Avv. FARINA, almeno a partire dal 28 giugno 2016, ha preso a rappresentare, dinanzi alla Corte di Appello di Roma (proc. RG 1621/2016) le ragioni della CLSTV (nella persona del suo legale rappresentante Roberto DI ANGELO) in una causa di fatto connessa, con ciò ponendo in essere un comportamento sicuramente non limpido e cristallino di difesa di una “storica controparte”, in una situazione di conflitto d’interesse di fatto (v. all. 5).

Si deve in proposito considerare, seguendo il consolidato insegnamento del Consiglio Nazionale Forense, che l'assunzione della difesa di una ex controparte, in questioni che abbiano rapporto e siano connesse con quella in precedenza trattata dall'avvocato, appare comportamento contrastante con il dovere di fedeltà di cui all'articolo 10 del codice deontologico, in quanto il passaggio dell'avvocato alla difesa di un soggetto che si contrapponeva a un precedente cliente, potrebbe indurre a far ritenere l'esistenza di rapporti tenuti riservati fin dal primo incarico professionale e tali da avere influito negativamente sullo suo svolgimento, al punto che il nuovo incarico sia dovuto a comportamenti dell'avvocato ed alla conoscenza del nuovo cliente verificatisi in occasione e per effetto del precorso rapporto professionale. Ciò indipendentemente dal fatto che l'incarico professionale precedente, abbia richiesto o meno il conferimento di una procura alle liti, ma in condizioni che possano avvantaggiare l'avvocato nei suoi rapporti con questo.

Si ritiene in definitiva che l'Avvocato, per quanto in precedenza detto, abbia, nel caso migliore, derogato ai suoi doveri di difensore e ommesso di porre la necessaria estrema prudenza nel valutare l'opportunità dell'assunzione dell'incarico professionale dalla predetta ex controparte, con evidenti ricadute in termini di credibilità ed indipendenza della sua funzione di difesa degli interessi dei lavoratori. Tale posizione di conflitto d'interesse apparirà tanto più stridente ove si consideri che a indirizzare presso l'avvocato Farina le guardie giurate che sono poi diventati sue clienti sia stato proprio il sindacato che è rappresentato dallo scrivente e che, pertanto, si è poi trovato a dover constatare che dopo pochi mesi l'avvocato Farina era divenuto difensore della controparte datoriale.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Vincenzo del Vicario

